

Avvocati·e del **bambino**

Svizzera

Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Versione PDF e Word per E-Mail a zz@bj.admin.ch

Zurigo, 14 ottobre 2025

Presa di posizione di Avvocati·e del bambino Svizzera in merito alla consultazione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) riguardante l'attuazione dell'iniziativa parlamentare "Kamerzin. Promuovere la custodia alternata in caso di autorità parentale congiunta dei genitori."

Egregio Signor Presidente della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, Vincent Maître, gentili Signore, egregi Signori,

L'associazione Avvocati·e del bambino Svizzera ringrazia per l'opportunità di esprimere la propria posizione nell'ambito della procedura di consultazione sull'avamprogetto di modifica del Codice Civile (promozione della custodia alternata).

L'associazione Avvocati·e del bambino Svizzera si impegna affinché nei procedimenti giudiziari e amministrativi vengano pienamente rispettati il principio della presa in considerazione sistematica dell'interesse superiore del minore, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, nonché il diritto del minore all'espressione della propria opinione e alla partecipazione, ai sensi dell'art. 12 della medesima Convenzione. Ciò include in particolare il diritto del minore ad essere ascoltato, accompagnato e rappresentato nei procedimenti giudiziari o amministrativi. A tale proposito, l'associazione mette a disposizione dei bambini coinvolti professionisti qualificati, al fine di consentire una partecipazione effettiva dei bambini alla procedura e di garantire che le loro richieste e la loro volontà siano ascoltate e prese in considerazione.

Avvocati·e del bambino Svizzera ritiene pertanto che qualsiasi norma e misura riguardante i bambini debba essere pensata e valutata dal punto di vista del minore. I bisogni del minore devono essere prioritari, mentre quelli dei genitori devono passare in secondo piano. Ciò corrisponde alla massima del bene del minore, vigente nel diritto svizzero e che le autorità e i tribunali devono sempre rispettare.

I membri della nostra associazione rappresentano regolarmente bambini coinvolti in conflitti tra i genitori riguardanti il modello di custodia alternata o la ripartizione di tempo che il minore deve trascorrere con ciascun genitore. La presente presa di posizione dell'associazione si basa pertanto anche sulle esperienze vissute dai bambini, rappresentati dai professionisti dell'associazione in tali contesti.

1. La proposta di “promozione della custodia alternata” nel Codice Civile non corrisponde all’interesse superiore del minore

La modifica del Codice Civile di cui dell’iniziativa parlamentare Kamerzin mira a *“promuovere la custodia alternata in caso di autorità parentale congiunta dei genitori”*. Avvocati·e del bambino Svizzera nutre fondati dubbi su un tale progetto.

Il progetto messo in consultazione, a nostro modo di vedere, non pone infatti i bisogni del minore in primo piano. Tale proposta nasce piuttosto da rivendicazioni parentali, spesso dei padri. In altre parole, si tratta dei desideri, spesso dei pretesi “diritti” di un genitore, e non tanto dei bisogni e delle richieste del minore. Il bambino da soggetto giuridico autonomo diventa oggetto del conflitto tra i genitori. In tali casi, i tribunali devono infatti concentrarsi sull’equilibrio da trovare tra le rivendicazioni dei genitori, a scapito degli interessi del minore.

Siamo consapevoli che sia auspicabile, e spesso anche nell’interesse del bambino stesso, mantenere relazioni stabili e regolari tra il minore e ciascun genitore anche dopo una separazione o un divorzio. Apprezziamo anche l’evoluzione nella società che porta entrambi i genitori a rimanere maggiormente coinvolti nella relazione con i figli e ad assumerne entrambi quote di cura. Sosteniamo tutte le misure che favoriscono una relazione sana e positiva tra i figli ed entrambi i genitori.

Tuttavia, per ogni singolo caso concreto va sempre valutata la situazione familiare e i bisogni del minore. La valutazione di caso in caso della situazione in cui si trova il bambino e l’apprezzamento riguardo al suo bene devono restare, ai sensi dell’art. 1 CC, prerogativa del tribunale o dell’autorità di protezione del minore. La promozione della custodia alternata o della custodia paritaria come soluzione standard, da applicare anche in caso di disaccordo dei genitori, non ci pare la via adatta a garantire il bene del minore.

Secondo i documenti di consultazione, scopo della proposta è promuovere una partecipazione quanto più paritaria possibile nella cura del minore quando i genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale e non riescono a concordare un

modello di cura.¹ In tali casi, spesso caratterizzati da forte conflittualità, i bambini coinvolti sono sottoposti a notevoli tensioni e a richieste di adattamento che possono sovraccaricarli e metterne a rischio il benessere, fino a comprometterlo. Secondo la nostra esperienza, in caso di disaccordo dei genitori, promuovere o imporre una custodia alternata non corrisponde generalmente all'interesse del minore, perché sono poi i bambini a dover sopportare le tensioni e i carichi che ne derivano. Nella pratica, capita addirittura che i bambini stessi si oppongano a tale modello di custodia, percependolo come dannoso. Dunque, nemmeno la volontà del minore stesso tende necessariamente a favorire la custodia alternata. Solo una valutazione accurata, caso per caso, con adeguata partecipazione del minore, rispetta le citate indicazioni della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Per queste ragioni, riteniamo che una promozione generalizzata della custodia alternata non corrisponda al bene del minore, che deve sempre essere stabilito tenendo conto dei bisogni concreti, dello sviluppo e della volontà di ciascun bambino coinvolto².

2. I risultati degli studi interdisciplinari e dei rapporti del Consiglio federale sono contrari alla “promozione della custodia alternata” nel Codice Civile

Le nostre preoccupazioni esposte sopra trovano riscontro anche nei risultati di ricerca e nei rapporti citati nel rapporto esplicativo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 maggio 2025³. Lo studio interdisciplinare commissionato dal Consiglio federale all'Università di Ginevra conclude che *“Après une séparation, la coparentalité est associée à des difficultés considérables. En raison de leur conflit, les parents peinent à développer une coparentalité fonctionnelle, définie comme la capacité à collaborer, à s’impliquer conjointement dans les différentes tâches et à se soutenir mutuellement dans leur rôle parental, afin d’assurer une certaine stabilité familiale.”*⁴ (tradotto: “dopo una separazione la genitorialità condivisa comporta notevoli difficoltà. A causa del loro conflitto, i genitori faticano a sviluppare una genitorialità condivisa funzionale, definita come capacità di cooperare, a partecipare entrambi ai diversi compiti e a sostenersi reciprocamente nel ruolo genitoriale, al fine di garantire una certa stabilità familiare.”). Ora, se tale stabilità, bisogno fondamentale dei bambini, non può essere garantita, quest'ultimi ne risentono e il loro bene è minacciato.

Secondo la nostra interpretazione dello studio dell'Università di Ginevra, la custodia alternata o la determinazione di quote di cura paritarie dovrebbe essere promossa prima in altri ambiti e con altri strumenti, per creare le condizioni necessarie affinché

¹ cfr. scritto della Commissione per gli affari giuridici del Consiglio nazionale del 24.06.2025 riguardante l'avvio della procedura di consultazione.

² Cfr. pure S. Brunner, K. Hardegger, G. von Salis, Mythen und Narrative über Kinder getrennter Eltern, und Kinder, Das MMI-Magazin, Edizione 114, dicembre 2024, in particolare p. 10 s. „Mythos: ‚Alternierende Obhut ist (immer) am besten““.

³ di seguito denominato «rapporto esplicativo»

⁴ MICHELLE COTTIER, ERIC. D. WIDMER E AL., Etude interdisciplinaire sur la garde alternée, Genève 2017, pag. 79; cfr. rapporto esplicativo tra gli altri, nota a piè di pagina 13.

tali modelli di cura realizzino realmente il bene dei bambini: « *Au vu de nos constats, c'est en premier lieu au niveau des politiques familiales plus générales que l'État peut faciliter l'organisation de la garde alternée, notamment en développant des mesures de soutien aux familles monoparentales, qui permettraient de découpler la question du mode de garde de la question de la pension alimentaire. A cela s'ajoute un soutien financier plus actif de l'État aux pratiques de médiation et aux consultations ordonnées, visant à leur généralisation via la gratuité.* »⁵ (tradotto: “Sulla base dei risultati di questo rapporto si può postulare che lo Stato possa facilitare l'organizzazione della custodia alternata in primo luogo a livello di politica familiare generale, ad esempio sviluppando misure di sostegno per famiglie monoparentali, che consentano di separare la questione della custodia da quella dei contributi di mantenimento. Sarebbe parimenti auspicabile un maggiore contributo finanziario dello Stato alla mediazione e alle consulenze ordinate, affinché possano essere offerte gratuitamente e introdotte in modo generalizzato”).

A tale proposito, osserviamo anche che dai dati del rapporto esplicativo sulla situazione giuridica e sullo stato delle discussioni in altri Stati, emerge la chiara tendenza dei tribunali di tutti gli Stati considerati a decidere caso per caso sull'affidamento del minore, considerando l'interesse superiore del bambino sempre come criterio determinante.⁶ Nel suo rapporto del 24 aprile 2024, il Consiglio federale, basandosi su altri due studi interdisciplinari, conclude parimenti che un maggiore sviluppo del modello di custodia con quote paritarie non può essere ottenuto tramite modifica del Codice Civile sulla custodia alternata, ma mediante altre misure: « *De l'avis du Conseil fédéral, ce n'est pas en modifiant les dispositions du code civil relatives à la garde alternée que l'on pourra favoriser la prise en charge équilibrée des enfants par les deux parents après une séparation ou un divorce, mais plutôt en modifiant le contexte social.* »⁷ (tradotto: “A mente del Consiglio federale, la presa a carico quanto più equilibrata possibile dei figli da parte dei due genitori dopo una separazione o un divorzio non può essere promossa tramite la modifica delle disposizioni del codice civile sulla custodia alternata, bensì piuttosto attraverso un cambiamento delle condizioni sociali generali.”).

⁵ MICHELLE COTTIER, ERIC. D. WIDMER E AL., op. cit., pag. 77.

⁶ cfr. «rapporto esplicativo», pagg. 12 e segg., in particolare cifra. 3.2.5.

⁷ Rapporto del Consiglio federale del 24.04.2024 (Esiste solo in tedesco e in francese). Garde alternée: Evaluation de la pratique des tribunaux suite à la révision du droit des contributions d'entretien, pag. 32, cifra. 5; cfr. pure rapporto esplicativo pag. 8, cifra. 2.3.1., nota 6.

3. Conclusione intermedia sulla modifica proposta del Codice Civile: Nessuna prospettiva di miglioramento della situazione e dell'interesse superiore dei bambini / mantenimento della normativa vigente – rafforzamento dei diritti di partecipazione del minore

Alla luce di quanto esposto, non è possibile ritenere che la modifica proposta del Codice Civile (promozione della custodia alternata) possa migliorare la situazione e tener maggiormente in considerazione l'interesse superiore dei bambini in caso di separazione o divorzio dei genitori. Non possiamo quindi condividere le considerazioni introduttive di cui al punto 5.1 del rapporto esplicativo. Temiamo piuttosto che la promozione della custodia alternata rischi di aumentare le pretese del genitore richiedente, rafforzandone l'atteggiamento rivendicativo. Le probabili conseguenze sarebbero procedimenti ancora più litigiosi e conflittuali, a scapito dei minori coinvolti, anche perché la suddivisione dell'accudimento influisce sull'ammontare dei contributi di mantenimento. La tendenza dei tribunali a cercare un equilibrio tra le rivendicazioni dei genitori verrebbe probabilmente rafforzata, mentre gli interessi del minore passerebbero in secondo piano e verrebbero trascurati.

In altre parole, vi è il rischio che con il presente avamprogetto per una modifica del CC la "promozione dell'affidamento alternato" si realizzi a scapito dei bambini. Ciò non può essere la volontà del legislatore. Occorre prima esaminare e attuare altre misure per creare condizioni quadro favorevoli a una ripartizione delle quote di accudimento rispettosa dei minori (cfr. sopra punto 2).

Tra tali misure vi è in primo luogo il rafforzamento dei diritti di partecipazione dei bambini, come previsto in modo vincolante dall'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. La modifica proposta del Codice Civile non apporta alcun miglioramento in tal senso, ma comporta piuttosto il rischio di indebolire la posizione giuridica dei minori (cfr. di seguito punti 4 e 5). Anche per tali ragioni, non possiamo approvare le modifiche proposte.

A nostro avviso, le versioni vigenti degli art. 298 cpv. 2ter CC e 298b cpv. 3ter CC garantiscono attualmente meglio il rispetto del bene del minore e il suo coinvolgimento. Tali disposizioni prevedono che il tribunale o l'autorità di protezione del minore "*valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata*". Con ciò si stabilisce esplicitamente che l'interesse superiore del minore, in ogni singolo caso e fin dall'inizio, deve essere il criterio primario alla base di qualsiasi decisione che lo riguardi. Del resto, la formula "*ad istanza ... del figlio*" prevede esplicitamente il coinvolgimento del minore e garantisce la partecipazione dei bambini, almeno in linea di principio. Sulla base dell'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e in relazione all'interesse superiore e allo sviluppo sano dei bambini, ci pronunciamo a favore del rafforzamento della loro partecipazione nei procedimenti (cfr. sotto punto 6).

Le due nuove varianti proposte indeboliscono tali criteri, mentre sono centrali. Si tornerà sull'argomento in seguito.

Si segnala inoltre che il termine di "*custodia alternata*" non ci sembra ottimale; nella pratica non favorisce infatti la ricerca di soluzioni favorevoli al bene dei bambini.

L'espressione "ripartizione delle quote di accudimento", ad esempio, metterebbe maggiormente il bambino al centro della questione.

4. Nel dettaglio sulla "variante 1 (custodia alternata)"

Secondo il rapporto esplicativo, questa versione mira principalmente a codificare la giurisprudenza del Tribunale federale. Viene inoltre sottolineato che, con la modifica proposta, all'autorità competente viene imposto l'obbligo non solo di esaminare la possibilità di una custodia alternata, ma *di privilegiarla*. Ciò verrebbe menzionato esplicitamente nel testo di legge.⁸

Come già indicato, la soluzione di privilegiare il sistema della custodia alternata non è tuttavia giustificata né dal punto di vista del bene del minore, né da quello scientifico. Tuttavia, se questo modello viene privilegiato nel testo di legge "*privilegia tale modalità di accudimento*"), può diventare un diritto da far valere e quindi oggetto di contenzioso. Ciò potrebbe incentivare l'atteggiamento rivendicatorio e far alzare il livello di conflitto tra genitori in disaccordo.

Inoltre, ancorare nella legge la predilezione per un modello comporta una schematizzazione che non tiene conto dei singoli casi. Le versioni attuali degli articoli interessati consentono e garantiscono all'autorità giudiziaria o di protezione del minore di stabilire, caso per caso e partendo *dal bene del minore*, la soluzione che meglio risponde ai bisogni concreti dei bambini coinvolti.

Desideriamo relativizzare le spiegazioni del rapporto che presentano le varianti in esame come una semplice codificazione della giurisprudenza federale: la giurisprudenza si basa su considerazioni giudiziarie e non ha carattere di legge. La codificazione di singole considerazioni o criteri giurisprudenziali nella legge ha invece una portata molto diversa: modifica il peso legale e crea una situazione di partenza differente.

Ciò vale in particolare nei casi in cui un genitore si oppone alla custodia alternata; in un tale caso, la variante 1 obbligherebbe comunque l'autorità ad esaminare e a prendere una decisione in merito alla custodia alternata. In alcuni casi, l'opposizione di un genitore può tuttavia corrispondere ai bisogni (di protezione) del minore. L'autorità giudiziaria o di protezione del minore deve poterne tener conto caso per caso. La codificazione prevista limita questo esame aperto e basato sull'interesse superiore del minore. Come già spiegato, sposta il peso legale in modo che un'opposizione alla custodia alternata rimarrebbe per legge irrilevante. Una tale situazione legale non rispetta il bene del minore e comporta anzi il rischio di non permettere all'autorità di reagire adeguatamente alla sua eventuale messa in pericolo.

⁸ 2, cifra.

⁹ cfr. anche PAULA KRÜGER, „Steter Tropfen höhlt den Stein?“ – Die neue alte Diskussion um die Eltern-Kind-Entfremdung bzw. das Parental Alienation Syndrom und seine Risiken, FamPra.ch 2025, pag. 63 e segg., sommario in francese pag. 84

Per le ragioni esposte, Avvocati·e del bambino Svizzera respinge la variante 1, e in particolare la seconda parte rispettivamente la seconda frase della variante 1.

5. Nel dettaglio sulla variante 2 (accudimento del bambino in parti uguali)

Riteniamo che la variante 2 rappresenti un'opzione ancora più distante dalla normativa attuale. Le riflessioni espresse in merito alla variante 1 si applicano quindi anche qui.

Inoltre, rileviamo che il bambino non è più menzionato in questa variante. Lo status giuridico del minore sarebbe quindi indebolito, poiché ciò che il bambino domanda (*"istanza ... del figlio"*) non sarebbe più un criterio da considerare secondo la legge.

Secondo il rapporto esplicativo, questa variante obbliga esplicitamente l'autorità competente, in caso di disaccordo tra i genitori, a esaminare la possibilità di un accudimento paritario (*"l'autorità competente è tenuta per legge a valutare l'opportunità di disporre una partecipazione paritaria dei genitori alla cura del figlio a prescindere da un'istanza in tal senso, qualora i genitori che esercitano l'autorità parentale congiuntamente non riescano ad accordarsi su questo punto"*), indipendentemente da una corrispondente richiesta di un genitore.¹⁰ Secondo la nostra interpretazione, il tribunale o l'autorità di protezione del minore potrebbe, rispettivamente dovrebbe quindi privilegiare un modello non richiesto né desiderato dai genitori o dal bambino. In questo modo si privilegierebbe legalmente un modello di accudimento senza che la famiglia in questione lo sostenga. Soprattutto, si misconoscerebbe il fatto che ogni famiglia e ogni singolo caso è diverso. Ciò rappresenterebbe anche un'ingerenza del legislatore nella scelta del modello familiare. Ingerenza che si realizzerebbe tra l'altro in modo discriminatorio, ossia esclusivamente nel caso di genitori separati, poiché ai genitori che vivono insieme ai loro figli non viene né raccomandato, né imposto alcun modello, potendo concordare liberamente il contributo che ciascuno deve dare alla famiglia, senza che il legislatore imponga loro un modello predefinito (cfr. art. 163 CC per il matrimonio).

L'esame del bene del minore è qui relegato alla fine della disposizione ed è menzionato solo come eccezione: il giudice decide diversamente se ciò corrisponde meglio al bene del bambino (*"Va tuttavia scelta una soluzione diversa se ciò è più conforme al bene del figlio"*).

Il testo di legge invertirebbe così lo schema di valutazione e metterebbe in secondo piano l'interesse superiore del minore, che invece dovrebbe sempre essere prioritario.

Per queste ragioni, Avvocati·e del bambino Svizzera si oppone decisamente alla variante 2.

6. Sintesi e conclusione

¹⁰ cfr. «rapporto esplicativo pagg. 23 seg., cifra. 6.2, cifra. 7.

Avvocati·e del bambino Svizzera si oppone alla modifica proposta del Codice Civile (promozione della custodia alternata).

Le due varianti proposte non rispettano la priorità del bene del minore, né le configurazioni familiari e i bisogni e le richieste del bambino, da valutare caso per caso. Comportano modifiche nelle ponderazioni legislative che, secondo noi, non sono nell'interesse dei bambini coinvolti e indeboliscono la loro posizione giuridica. Entrambe le proposte privilegiano i bisogni dei genitori, dando maggior peso a livello legislativo a rivendicazioni genitoriali, a scapito dei bisogni del minore.

Avvocati·e del bambino Svizzera teme quindi che con l'avamprogetto proposto di modifica del CC la "promozione della custodia alternata" venga realizzata a danno dei bambini. Questa non può essere la volontà del legislatore.

Devono essere esaminate e attuate altre misure per creare condizioni favorevoli a una ripartizione dell'accudimento rispettosa dei minori.

A nostro avviso, le versioni attuali degli art. 298 cpv. 2ter CC e 298b cpv. 3ter CC garantiscono meglio il rispetto del bene del minore come punto di partenza e l'inclusione del bambino. A tale proposito e in relazione all'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ci pronunciamo a favore di un rafforzamento dei diritti partecipativi dei bambini.

Avvocati·e del bambino Svizzera, in accordo con Rete Svizzera diritti del bambino, Berna¹¹, propone quindi le seguenti modifiche al Codice Civile Svizzero (CC):

Art.	298	cpv.	2ter
In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata. Egli tiene conto dell'opinione del minore in modo appropriato, in base alla sua età e maturità.			
Art.	298b	cpv.	3ter
In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio l'autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata. Essa tiene conto dell'opinione del minore in modo appropriato, in base alla sua età e maturità.			

Infine, vi ringraziamo per l'esame delle nostre richieste e per la prioritaria considerazione degli interessi dei bambini. Restiamo volentieri a vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni.

¹¹ Presa di posizione di Rete Svizzera diritti del bambino, del 2 ottobre 2025 riguardante l'attuazione dell'iniziativa parlamentare "Kamerzin "Promuovere la custodia alternata in caso di autorità parentale congiunta dei genitori
»

Cordiali saluti,

Avvocati·e del bambino Svizzera

Gruppo del lavoro

Thomas Baumberger, Avvocato e membro certificato

Versione italiana e francese:

Aline Couchepin Romerio, avvocatessa, membro dell'associazione

Altri membri del gruppo di lavoro

Gisela Kilde, Prof. Dr. presso ZHAW Winterthur e membro del comitato di Avvocati·e del bambino Svizzera

Carola Gruenberg, avvocatessa, membro dell'associazione